

(N. 200)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1948

Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione media e di istruzione artistica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il collocamento a riposo dei presidi, direttori ed insegnanti degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado e degli Istituti di istruzione artistica è oggi sostanzialmente regolato dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, che agli articoli 2 e 3 reca le seguenti disposizioni:

Art. 2. — « I presidi, i direttori e gli insegnanti degli Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale sono collocati a riposo dal 16 settembre dell'anno solare in cui compiono sessantacinque anni di età ».

Art. 3. — « I direttori e gli insegnanti delle regie scuole e dei regi istituti d'arte, dei regi licei artistici e delle regie accademie di belle arti, dei regi conservatori di musica e delle regie scuole di recitazione sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età ».

Successive norme del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829 e del regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059 hanno modificato la data del collocamento a riposo portandola per entrambi i tipi di Istituto al 1° ottobre, ma lasciando

invariato il criterio fondamentale che ispirava la legge. Mentre per gli altri impiegati dello Stato vige il principio che il collocamento a riposo avvenga al momento in cui l'impiegato raggiunge i limiti d'età, nel caso in questione il legislatore, preoccupato di non turbare il normale funzionamento della scuola, volle evitare la sostituzione del personale direttivo ed insegnante nel corso dell'anno scolastico.

Lo stesso criterio di far coincidere la data di collocamento a riposo per limiti d'età con quella d'inizio dell'anno scolastico si ritrova infatti nella legislazione relativa all'istruzione superiore (articolo 1 dello stesso regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565), ma con questa differenza: che il collocamento a riposo avviene al termine dell'anno scolastico in cui l'insegnante ha raggiunto i limiti d'età.

Nella scuola elementare, pur essendo ancora in vigore l'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il quale l'insegnante è collocato a riposo al compimento del 65° anno di età, in qualunque momento dell'anno scolastico, si è introdotta

però una prassi simile a quella vigente negli Istituti di istruzione superiore, come si rileva dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 622.

Il sistema adottato nella scuola superiore ed elementare evita l'inconveniente che si verifica nel campo delle scuole medie e artistiche, che cioè il personale direttivo ed insegnante possa

essere in qualche caso collocato a riposo prima dell'effettivo compimento del 65° anno di età.

Per evitare questo inconveniente e per armonizzare la legislazione della scuola media e artistica con quella dell'istruzione superiore, si sottopone alla Vostra approvazione, Onorevoli Senatori, il presente disegno di legge, che non importa oneri per il Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, sono sostituiti dal seguente:

« I presidi, direttori ed insegnanti degli Istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado e degli Istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo dal 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno di età ».